

Ricorso proposto il 10 agosto 2009 — E/Parlamento**(Causa T-326/09)**

(2009/C 256/56)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* E (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)*Convenuto:* Parlamento europeo**Conclusioni della parte ricorrente**

— Annullare le decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 9 marzo e il 3 aprile 2009 recanti modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo volontario previsto per i deputati del Parlamento europeo;

— condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente atto introduttivo la parte ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo 9 marzo e 3 aprile 2009, recanti modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo (volontario) di cui all'allegato VIII della regolamentazione concernente le spese e le indennità dei deputati europei. Le modifiche vertono essenzialmente sull'eliminazione del prepensionamento a partire dall'età di 50 anni e sulla possibilità di ottenere l'erogazione della pensione in forma di capitale, nonché sull'innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 63 anni.

I motivi e i principali argomenti fatti valere dalla parte ricorrente sono identici o simili, in sostanza, a quelli dedotti nell'ambito della causa T-219/09, Balfe e a./Parlement (¹).

(¹) GU 2009, C 205, pag. 39.

Ricorso proposto il 25 agosto 2009 — Häfele/UAMI — Topcom Europe (Topcom)**(Causa T-336/09)**

(2009/C 256/57)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Germania) (rappresentante: avv. J. Dönch)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Topcom Europe NV (Heverlee, Belgio)**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 giugno 2009, procedimento R 1500/2008-2; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «Topcom», per prodotti delle classi 7, 9 e 11*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione comunitaria del marchio denominativo «TOPCOM», per prodotti della classe 9; registrazione del Benelux del marchio denominativo «TOPCOM», per prodotti della classe 9*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto dell'opposizione*Decisione della commissione di ricorso:* accoglimento del ricorso e dell'opposizione e annullamento della decisione della divisione di opposizione*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione tra i marchi interessati, benché i prodotti in questione non siano simili né complementari.**Ricorso proposto il 24 agosto 2009 — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia/Commissione****(Causa T-337/09)**

(2009/C 256/58)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Valencia, Spagna) (rappresentante: E. Navarro Varona, abogada)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee